



Grecia

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Grecia

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Il giudice competente a dichiarare l'esecutività di una decisione relativa al regime patrimoniale tra coniugi e relativa agli effetti sul patrimonio delle unioni civili, su richiesta della parte interessata, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento in questione è il tribunale di primo grado, in formazione monocratica (Μονομελές Πρωτοδικείο) nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria (articolo 740 e segg. del Codice di procedura civile).

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Il giudice competente per le impugnazioni nei procedimenti d'opposizione contro le decisioni sulle richieste di una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento in questione, è la Corte d'appello (Εφετείο). In base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'impugnazione dev'essere avviata con un ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva la Corte d'appello, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 12, secondo comma del Codice di procedura civile.

Una decisione della Corte d'appello ai sensi dell'articolo 50 del regolamento in questione, come descritto alla lettera b), può essere impugnata con ricorso in Cassazione.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non pertinente.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 22/11/2019